

STATUTO

**NUOVA PRIMAVERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUGGIONO MI VIA SANT'ANNA 1

Numero REA: MI - 2570467

Codice fiscale: 10969380962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 7872 raccolta n. 6371 =
Statuto

Art. 1 - Denominazione =====
E' costituita una cooperativa a mutualità prevalente ai
sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 381/91 denominata =
"NUOVA PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

Art. 2 - Norme applicabili =====
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata. =====

Art. 3 - Sede =====

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Cuggiono (MI)
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi
indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione
dell'organo amministrativo che è abilitato alle
dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle
imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento
della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1. ----

3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici
di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno
essere istituite o soppresse con semplice decisione
dell'organo amministrativo. =====

3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è
quello risultante dal libro soci. =====

Art. 4 - Durata =====

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e
potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei
soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto
salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da
esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto. =====

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi
di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)
dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del
capitale sociale. =====

Art. 5 - Scopo mutualistico =====

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il
perseguimento dell'interesse generale della comunità e
l'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si
ispira ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi
principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le
istituzioni pubbliche. La Cooperativa per poter curare nel
miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,

deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa può operare anche con terzi. =====

Art. 6 - Oggetto =====

6.1 La società, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, intende procurare ai propri soci occasioni particolarmente favorevoli di lavoro, proponendosi nel contempo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previo ottenimento ove richiesto delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in appositi Albi o Elenchi: =====

- l'orto-florovivaismo e la commercializzazione dei relativi prodotti e attrezzature, quali concimi, terraglie ed articoli da giardino, sementi e materiale da riproduzione, accessori tecnico-professionali ed hobbistici; =====
- la manutenzione del verde pubblico e privato con la partecipazione alle relative gare di appalto, la progettazione e la realizzazione di aree verdi, parchi e giardini, l'arredo urbano; =====
- la conduzione di aziende agricole in proprietà o in affitto e l'attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti e di prodotti agricoli anche di terzi; la gestione in proprio e non di aziende agricole forestali; =====
- la produzione di prodotti alimentari, anche di agricoltura biologica, e di artigianato, la trasformazione e il commercio dei predetti prodotti, propri e di terzi, anche nella forma del commercio equo e solidale, per corrispondenza o attraverso internet; =====
- la gestione di centri di raccolta rifiuti, nonché le attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli ingombranti, la gestione di aree o impianti di compostaggio, l'attività di informazione e comunicazione in tale ambito nonché la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per le sopra elencate attività; =====
- il recupero, la riparazione o restauro ed il commercio di materiali riciclabili, quali metalli, imballaggi, abiti, mobili, biciclette, elettrodomestici, oggetti da rigattiere; =
- la fornitura di servizi di pulizia, compresa la disinfestazione, la disinfezione, la derattizzazione e la deblattizzazione, di ambienti, sia pubblici che privati, quali uffici, magazzini, abitazioni, condomini, strade e piazzali; =====
- la gestione e la manutenzione di impianti a destinazione

collettiva, quali parcheggi pubblici e privati, impianti sportivi in genere, parchi, giardini, spiagge; =====
- la gestione di servizi di accoglienza in occasione di convegni, congressi e seminari; =====
- la prestazione di servizi nei confronti dei ristoranti, delle mense, dei self-service, degli alberghi, delle strutture turistiche, dei bar e dei punti di ristoro, in particolare il recupero, la distribuzione e la vendita di generi per l'alimentazione delle persone, e la fornitura di prodotti per distributori automatici; =====
- i servizi cimiteriali in genere ed in particolare le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione; =====
- l'autotrasporto merci per conto terzi e il trasporto di persone; =====
- servizi consegne a domicilio, pony express e volantinaggio;
- l'esecuzione di lavori di facchinaggio, comprese tutte le attività preliminari e di completamento al facchinaggio stesso: legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento; l'esecuzione di traslochi e sgomberi; ===
- la realizzazione e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, l'attività di falegnameria, carpenteria, muratura, tinteggiatura; =====
- servizi di portierato; =====
- la progettazione, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi e centri socio-culturali, ricreativi, sportivi e per il tempo libero; la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, al fine di sensibilizzare la comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; =====
- la promozione e la realizzazione dell'addestramento e della specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale per giovani ed adulti, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale; ==
- la prestazione di servizi ausiliari alle imprese private, agli enti, alle federazioni sportive nell'ambito della formazione del personale, dell'elaborazione dati, dell'elaborazione di strategie aziendali, dello sviluppo e implementazione di procedimenti e sistemi per il miglioramento dell'efficienza aziendale; in ogni caso con l'esclusione di attività comportanti assunzione di responsabilità tipiche degli iscritti in albi o elenchi professionali; =====
- l'esecuzione di montaggi e assemblaggi di materiali, macchinari, mobili, attrezzature ed utensili per conto terzi, nonché la modificazione e la trasformazione di lavorati e semilavorati industriali; =====

- il selezionamento, il montaggio, il confezionamento, l'etichettatura, lo stoccaggio merci e di materiale nei settori del commercio e dell'industria; =====
- l'esecuzione di lavori di cartotecnica, rilegatura e finitura di libri, fascicolatura, incollatura a caldo e a freddo, piegatura, cordonatura, e attività similari; =====
- la prestazione di servizi di segreteria amministrativa, i lavori di dattiloscrittura e di inserimento dati, la rilevazione e il rendiconto dei dati anche al fine delle indagini di mercato; =====
- l'assolvimento e il disbrigo di pratiche a favore di privati presso enti pubblici e privati, quali richieste e ritiro di certificati e documenti, farmaci ed esami clinici, la fornitura di spesa alimentare; =====
- nell'ambito di tutte le predette attività la società potrà collaborare a vario titolo con altri enti e persone giuridiche, e in particolare con altre cooperative sociali, nonché costituire o partecipare come socia ai predetti enti e ad altre cooperative sociali; il tutto al fine del finanziamento e dello sviluppo delle attività proprie delle cooperative sociali. =====
Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. =====
Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e con l'esclusione di ogni attività riservata o vietata ai sensi di Legge. =====
Art. 7 - Numero e categorie di soci =====
7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. =
7.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. =====
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, ovvero in base al regolamento approvato

dall'assemblea. =====
I soci cooperatori: =====
concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa; =====
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché
alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; ====
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione; =====
mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa. =====
7.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come
soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in
numero strettamente necessario al buon funzionamento della
cooperativa. =====
7.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano
in proprio imprese identiche o affini con quella della
cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori
di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che
perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività
concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi
esercenti imprese concorrenti, salvo specifica
autorizzazione del consiglio di amministrazione che può
tener conto delle tipologie e delle condizioni
dell'ulteriore rapporto di lavoro. =====
7.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro
soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie
sopraindicate. =====
Art. 8 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari
8.1 In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì aderire
alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che
persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione
cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto. =====
8.2 La cooperativa, non può emettere strumenti finanziari,
secondo la disciplina prevista per le società per azioni. ====
Art. 9 - Procedura di ammissione =====
9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
scritta all'organo amministrativo contenente: =====
- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva
attività svolta, della eventuale capacità professionale
maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,
delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e
delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il
socio intende instaurare in conformità con il presente
statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di

avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica:
denominazione sociale, sede e codice fiscale; =====
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui
chiede di essere iscritto; =====
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. ==
I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono
indicare i dati sociali e il nominativo della persona
delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,
nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che
ha deciso l'adesione. =====
9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione
degli amministratori su domanda dell'interessato; la
deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci. =====
9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite
dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il
soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dagli
amministratori. =====
9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere
motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.
In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
sua prossima successiva convocazione. =====
9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====
Art. 10 - Quote =====
Il capitale sociale è diviso in quote, del valore nominale
minimo e massimo di legge. =====
La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati
al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e
i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento
approvato dall'Assemblea. =====
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa
senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con
lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =====
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti
per =====

divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. =====

Il provvedimento che nega al socio l'attorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale. =====

Art. 11 - Recesso =====

11.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: =====

la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; =====

la trasformazione della società; =====

il trasferimento della sede sociale all'estero; =====

la revoca dello stato di liquidazione; =====

la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; =====

le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; =====

11.2 Hanno, infine diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: ==

la proroga del termine; =====

l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. =====

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o mail PEC, o in ogni altra forma ritenuta idonea dagli amministratori, alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

11.3 Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. =====

Art. 12 - Esclusione del socio =====

12.1 L'esclusione del socio può aver luogo: =====

per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====

per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====

nel caso indicato all'articolo 2531; =====

nei casi previsti dall'articolo 2286; =====

nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; =====
negli altri casi previsti dallo statuto: in conseguenza di
un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; nel caso
in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento =====

12.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori. =====

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può
proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione. =====

12.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

Art. 13 - Morte del socio =====

13.1 in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto
alla liquidazione della quota secondo le disposizioni
dell'art 18 seguente =====

Art. 14 - Liquidazione della quota =====

14.1 La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il
recesso, l'esclusione o la morte del socio. =====

14.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio
defunto hanno diritto soltanto al rimborso del quote versate
(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite
imputabili al capitale), e il rimborso del sovrapprezzo. ===

14.3 il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso
di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei
termini fissati dalla legge- =====

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi. =

15.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,
per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la
cessione della quota si è verificata. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il
rimborso delle azioni. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto. =====

Art. 16 - Patrimonio sociale =====

16.1 Il patrimonio della società è costituito: =====

a)dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote
versate dai soci, in misura non inferiore al minimo o
massimo stabilito dalla legge; =====

b)dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di
gestione; =====

c)da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla
legge. =====

d) dagli eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico e
ristrutturazione e potenziamento deliberati e costituiti ai

sensi della L 59/1992. =====
Le riserve di cui ai punti sub b),c) ed e) non possono
essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita
della società, né all'atto dello scioglimento. =====
La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'articolo 2346 comma 1 del codice civile. =====
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione
dell'atto costitutivo. =====
La società può anche deliberare aumenti di capitale a
pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e
seguenti del codice civile. =====
In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta
motivata degli amministratori. =====
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in
natura e crediti. Non possono formare oggetto di
conferimento le prestazioni di opera o di servizi. =====
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. =====
Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito
di oltre un terzo, l'organo amministrativo, e nel caso di
inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale, deve senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con
le osservazioni del collegio sindacale. La relazione e le
osservazioni devono restare depositate in copia nella sede
della società durante gli otto giorni che precedono
l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. =
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale
che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. =====
Art. 17 - Requisiti mutualistici - Divieti =====
E' fatto divieto alla cooperativa di: =====
- di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato; =====
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. =====
Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio =====
18.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di

Melani Lucia
Raimondi Massimo
Gastaldi Siro

For
Gastaldi Siro



ogni anno. =====

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. =====

18.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge; =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; =====

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e condizioni previsti dall'art. 7 L. 59/1992; =====

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. =====

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. =====

Art. 19 - Ristorni =====

19.1 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. =====

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: =====

- integrazioni dei compensi =====

- aumento gratuito del capitale sociale =====

- distribuzione gratuita di strumenti finanziari. =====

19.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 20 - Assemblea =====

20.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Provincia di Varese ==

20.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ===
Può essere previsto un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. =====

20.3 L'assemblea ordinaria: =====

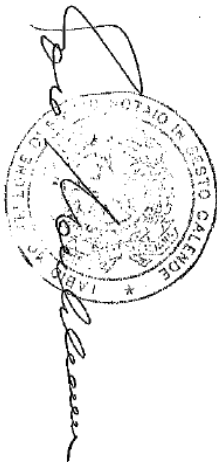
- approva il bilancio; =====
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; =====
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; -
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =====
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; =====
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ===

20.4 L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. ===
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. =====

20.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ===
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. =====

20.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

Milani
Raimondi Massimo
Grosoglio Tiziana



amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====

20.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. =====

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

20.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. =====

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. =====

20.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale =====

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea. =====

20.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. =====

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque. =====

20.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. =====

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. =====

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====

20.12 L'assemblea è presieduta da un membro del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci. =====

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori. =====

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente. =====

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa. =====

21 - Organo amministrativo =====

21.1 La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. =====

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. =====

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

21.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

Ciascun amministratore può essere rieletto. =====

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. =====

21.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 21.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. 21.4 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. =

Andrea Verra
Raimondo Massaro
Giuseppe Vito



Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. =====

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. =====

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici). =====

21.5 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e all'organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dei componenti del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. =====

21.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori non cessati che rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. =====

21.7 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta

richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. =====

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere di un giorno. =====

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, quando partecipano tutti gli amministratori la maggioranza degli organi e di controllo. =====

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. =====

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

22 - Poteri di rappresentanza =====

22.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 21.4 nell'ambito delle attribuzioni delegategli. =====

23 - Collegio sindacale =====

23.1 Verificatisi i presupposti di legge, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. =====

23.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra

i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

23.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto 22.2 è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

24 - Revisore contabile - Società di revisione
24.1 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

24.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale qualora nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, con rinvio a quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere riconfermato.

25 - Disposizioni finali

25.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Medea Incir
Raimondo Massaro

Giuseppina Izzo



Stefano

18 di 18